

1. Relazione alla circolare sull'acquisizione dei provvedimenti a campione.

1- La presente relazione, esplicativa della circolare sull'acquisizione dei provvedimenti a campione nella formulazione dei pareri in occasione della progressione in carriera dei magistrati, trae molti e significativi spunti dalla relazione elaborata dal Gruppo di studio per l'individuazione della tipologia di provvedimenti da acquisire a campione, del quale il C.S.M. ha ritenuto di avvalersi per operare una compiuta ricognizione delle problematiche attinenti a questo particolare quanto importante aspetto della valutazione di professionalità dei magistrati.

La premessa doverosa, dalla quale occorre muovere, è che l'esame dei provvedimenti acquisiti a campione rappresenta, nel chiaro contesto dei punti 9) e 10), lett. B), capo III della circolare n.1275/85, solo uno dei numerosi indici di rilevazione del parametro legale della preparazione e capacità del magistrato, elencati dalla circolare medesima; pertanto, tale parametro può emergere, come in concreto in certe funzioni emerge, anche, se non soprattutto, da dati comportamentali e da atti a rilevanza organizzativa e gestionale più che giurisdizionale in senso stretto.

Ciò deve comportare, stante la profonda differenza tra i diversi mestieri del magistrato, un altrettanto diverso rilievo anche dei provvedimenti adottati nell'economia complessiva della valutazione del magistrato, distinguendo il valore del dato provvedimento per ciascuna funzione, senza alcuna enfaticizzazione, pertanto, di quelle più caratterizzate dall'adozione del provvedimento "per eccellenza", costituito dalla sentenza.

Per altro verso, la finalità di valutazioni professionali più pregnanti e approfondite non è né deve essere quella di stilare graduatorie di merito tra i magistrati, bensì da un lato di far crescere quanto più possibile una professionalità diffusa ed orizzontale in tutte le funzioni e dall'altro di rendere quelle valutazioni più aderenti all'effettivo profilo professionale del magistrato, evidenziandone le caratteristiche peculiari anche ai fini di eventuali e più specifiche valutazioni (per il conferimento di diverse funzioni giudicanti o requirenti, di legittimità, semidirettive, direttive, per la nomina a componente del Comitato scientifico, Referente per l'informatica o per la formazione decentrata, a Magistrato segretario o dell'Ufficio studi presso il C.S.M.).

2- La circolare si applica alle valutazioni del magistrato previste dalla circolare n.1275/85 e, quindi, non alle valutazioni tipicamente rivolte all'idoneità del magistrato alle funzioni direttive e semidirettive, per la quali vi è una specifica previsione in altra circolare circa i parametri da prendere in considerazione e le fonti da cui attingere gli elementi di valutazione; è poi difficile per tali funzioni

pensare di individuare tipologie di provvedimenti ed ancor meno di sorteggiare i periodi in cui esaminarli a campione, attesa anche la loro episodicità temporale¹.

Ancora, la circolare non si applica a tutti quei magistrati non sottoposti nell'ambito della loro valutazione al parere del Consiglio giudiziario, ma di altro organo per essi specificamente individuato; il riferimento è ai magistrati fuori ruolo, ai magistrati che esercitano le proprie funzioni presso la Corte di Cassazione, ivi compresi quelli destinati all'ufficio del Massimario, ai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, etc.

Dal punto di vista oggettivo, invece, vanno esclusi dall'acquisizione a campione i verbali di udienza, che non rientrano nel concetto tecnico e lessicale di provvedimenti, pur potendo contenere provvedimenti del magistrato; inoltre, i verbali d'udienza potrebbero essere utili non solo ai fini della valutazione della professionalità del magistrato, ma anche della più tipica capacità di dirigere l'udienza e di istruire il processo in modo concreto ed adeguato.

L'acquisizione del processo verbale, allorquando si sostanzierebbe nell'acquisizione di provvedimenti giurisdizionali del magistrato, potrebbe anche rientrare nella previsione della disposizione transitoria della circolare n.1275/85, come modificata, ma in ogni caso la mancanza di un'espressa previsione di circolare preclude l'acquisizione dei verbali d'udienza quale provvedimento in sè.

3)- L'art.1 della circolare disciplina i criteri da adottare nella raccolta dei provvedimenti rimessi ai Consigli giudiziari.

La circolare n.1275/85 prescrive che quei criteri devono essere temporalmente indicati dal Consiglio giudiziario "*all'atto del suo insediamento*" ed essere automatici e relativi ad almeno quattro bimestri nell'arco del periodo in valutazione e comunque non inferiori a 20.

L'automaticità dei criteri non può che affidare al sorteggio le modalità d'individuazione dell'acquisizione a campione dei provvedimenti, per periodi temporali esclusivamente antecedenti il momento del sorteggio stesso, che verrà effettuato all'atto dell'insediamento del Consiglio giudiziario e riguarderà sia l'anno che i bimestri; il sorteggio verrà ripetuto dopo un anno con le stesse modalità, così da evitare di escludere dall'acquisizione dei provvedimenti a campione l'intero biennio successivo di consiliatura, favorendo una sorta di calo inconscio di tensione nella stesura dei provvedimenti per il magistrato in valutazione, il quale ha già appreso che quel periodo non è soggetto a campionamento.

Il sistema del sorteggio all'inizio del biennio di consiliatura impone, però, di indicare l'ambito di anni utili ai fini dell'estrazione, dal momento che i periodi di valutazione per le progressioni in carriera sono diversi [11 per la nomina a magistrato a magistrato d'appello (per la quale i parametri vanno ricostruiti valutando l'attività svolta dal magistrato nell'ultimo quinquennio, ma ciò non esclude

¹ Peraltro questa materia è oggetto di congiunta valutazione da parte delle Commissioni Quarta e Settima del C.S.M.

comunque la possibilità di prendere in considerazione anche anni precedenti), 7 per magistrato di cassazione e 8 per le funzioni direttive superiori), potendo così verificarsi che l'estrazione di un anno sia utile per la campionatura di una qualifica, ma non per un'altra, come accadrebbe sorteggiando, ad es., il nono anno a ritroso o anche l'ottavo.

Per evitare un simile inconveniente bisogna appunto restringere gli anni sorteggiabili, i quali devono essere individuati nell'arco di tempo minimo, tale da consentire la valutazione per tutte le progressioni in carriera che matureranno nel biennio di vigore del Consiglio giudiziario, che all'inizio della consiliatura deve effettuare il sorteggio; ebbene, gli anni sorteggiabili dovranno riguardare i cinque antecedenti a quello di effettuazione del sorteggio, così da raggiungere nel biennio seguente i sette anni, che costituiscono il periodo di valutazione minimo comune a tutti i periodi di progressioni in carriera sopra indicati.

L'acquisizione dei provvedimenti a campione nei periodi sorteggiati dovrà essere preventivamente regolato da ogni Consiglio giudiziario in modo tale che sia distribuita in parti il più possibile eguali in ciascuno dei bimestri sorteggiati e sia agevole l'individuazione dei tipi di provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal magistrato in valutazione; infatti, per ogni tipo di provvedimento si dovrà indicare in ciascun bimestre quanti ne saranno prelevati e secondo quale ordine tra tutti i provvedimenti emanati (ad es. i primi o gli ultimi del bimestre o alcuni per ciascun mese del bimestre, etc.); queste modalità di prelievo si ritiene di poter affidare ai Consigli giudiziari, che dovranno provvedere alla regolamentazione, poi sottoposta alla valutazione dal C.S.M., nell'ambito della cornice normativa disegnata con la presente circolare e quella n.1275/85 e comunque ispirandosi a criteri oggettivi e predeterminati.

L'individuazione dell'epoca del provvedimento ai fini della campionatura e segnatamente in relazione ai periodi sorteggiati dovrà essere riferito al momento della pubblicazione mediante deposito presso la cancelleria o segreteria dell'originale del provvedimento stesso.

4)- Gli artt.2 e 3 regolano quelle situazioni nella quali l'ordinario sorteggio preventivo all'inizio del biennio di consiliatura, pur ripetuto dopo un anno, si rivela inidoneo, adottando soluzioni alternative.

Per la nomina a magistrato di tribunale, per la quale il periodo di valutazione del magistrato è di un anno ai sensi dell'art.1 comma II L.2-4-1979 n.97, si prevede un sorteggio praticato volta per volta in funzione del singolo magistrato da valutare.

Si prevede poi un criterio di riserva per l'acquisizione dei provvedimenti in ragione di situazioni particolari di lavoro comunque non infrequenti: il riferimento è in particolare a quei magistrati del settore penale impegnati nella trattazione di procedimenti o processi di lunga durata che ne assorbono l'intera attività oppure alla posizione di magistrati in aspettativa o congedo o altri casi analoghi; tale criterio consiste nello slittamento automatico del periodo di campionamento risultante dal sorteggio al

primo bimestre di ripresa dell'attività ordinaria, con opportuna segnalazione della circostanza da parte del dirigente dell'ufficio.

Se anche in tal caso risulta difficoltosa o impossibile l'individuazione del periodo utile per il campionamento, si provvederà con un sorteggio ad *hoc* tra gli anni ed i bimestri che consentano il prelievo a campione.

Lo stesso criterio di riserva si applica ad un'altra tipologia di pareri, quelli parziali di cui al Capo IV della circolare n.1275/85, i quali sfuggono a scadenze temporali preventivabili, essendo collegati al trasferimento di un magistrato ad altro distretto; pertanto, per tali pareri il sorteggio degli anni e dei bimestri potrebbe, anche normalmente, non rientrare in tutto o in parte nel periodo oggetto dei pareri stessi.

Quindi, la circolare prende in considerazione la duplice situazione relativa una al caso della redazione del parere parziale e poi l'altra che riguarda l'ipotesi in cui il parere è stato redatto e dev'essere operata la valutazione per la progressione in carriera.

Nel primo caso s'introduce un limite per il parere parziale, che pur dev'essere redatto, escludendo che debba esservi la campionatura allorquando riguardi un magistrato che abbia ottenuto la qualifica di magistrato di Tribunale da non più di cinque anni.

Tale disposizione vuole limitare l'indubbio aggravio di lavoro dei Consigli giudiziari e ridurre gli inconvenienti del sistema del sorteggio delineato nei pareri parziali, dal momento che questi pareri si presentano con maggiore frequenza proprio nell'iniziale periodo di carriera del magistrato, quando vi è una maggiore mobilità tra distretti diversi; l'ulteriore limite così introdotto si giustifica anche in ragione della disposizione per la quale, ai fini della nomina a magistrato di appello, dev'essere preso necessariamente in considerazione l'ultimo quinquennio ai sensi del Capo III, lett.C), n.25 della circolare n.1275/85, anche se non è esclusa la valutazione pure su anni precedenti.

Viceversa nell'altra ipotesi in cui i pareri parziali siano già stati effettuati, essi comprendono anche una buona parte degli anni oggetto di valutazione (ad es. per la nomina a magistrato di cassazione può esservi già un parere parziale che copre quattro anni dei sette necessari per quella nomina) e per il restante periodo occorre esperire l'ulteriore parere.

In tali casi, infatti, per il passato i pareri parziali sono stati redatti senza la campionatura, tranne in quei pochi distretti nei quali i Consigli giudiziari già l'adottano; la scelta operata è di dare comunque efficacia ai pareri parziali redatti senza campionatura e di provvedere a questa col parere per la progressione in carriera che potrà investire anche periodi trascorsi in altri distretti.

Infine, è stata valutata la situazione che normalmente si verifica col parere parziale: il contenimento del periodo di valutazione per la progressione in carriera al punto da rendere il sorteggio preventivo inidoneo potendo l'estrazione degli anni e dei bimestri, anche normalmente, non rientrare

in tutto o in parte nel periodo oggetto del parere per la progressione in carriera, ristretto nel numero di anni da valutare.

Anche in questo caso la soluzione è lo slittamento automatico del periodo di campionamento degli anni e dei bimestri, risultante dal sorteggio, al primo bimestre utile per poterlo realizzare.

Si introduce, inoltre, un limite significativo alla redazione del parere con campionatura, prevedendo questa solo in presenza di un periodo minimo di valutazione pari ad almeno due anni, che, se non raggiunto, rende superflua o comunque non pregnante una nuova campionatura per un tempo così ristretto; naturalmente la disposizione si applica solo nel caso in cui il parere parziale sia stato a sua volta redatto con l'acquisizione dei provvedimenti a campione.

5)- L'art.4 della circolare indica in generale i tipi di provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni giudicanti e requirenti, rinviando per quest'ultime alle specificazioni contenute nei successivi articoli 7 e 12.

Non tutte le tipologie di provvedimenti indicate possono effettivamente riguardare ogni funzione giudicante e requirente e, pertanto, ve ne potranno essere alcune per le quali non è prevista l'acquisizione di quel tipo di provvedimento.

Per il resto si individua una tipologia di provvedimenti riconnessi ad ogni singola funzione la più ampia possibile per avere un quadro articolato di tutta l'attività del magistrato, da intendersi non in senso necessariamente ed esclusivamente di ampiezza della campionatura, quanto piuttosto di significatività di essa, occorrendo comunque all'esito della ricognizione generale del tipo di provvedimenti, individuare quelli che siano effettivamente salienti o operare in ogni caso una loro graduazione di importanza.

Questo, unitamente al fatto che la campionatura deve stare in un contenuto numerico, impone che all'interno di essa sia prevista una ripartizione di provvedimenti differente e graduata in ragione dell'importanza di ogni singolo tipo per ciascuna funzione (c.d. dosimetria), stabilendo un rapporto percentualistico tra le tipologie provvedimentali da acquisire a campione.

Tale scelta impone altresì di trovare una soluzione all'ipotesi in cui una di quelle tipologie non venga rinvenuta o venga rinvenuta in modo insufficiente negli anni e bimestri sorteggiati; anche in tal caso si adotta il meccanismo dello slittamento automatico del o dei bimestri estratti a sorte, risultati privi di un numero sufficiente di provvedimenti sino a raggiungere la dosimetria individuata, così da non sottrarre la possibilità di valutazione di nessuna delle tipologie più significative così come verranno individuate per ogni singola funzione.

La scelta di prevedere solo un numero minimo di provvedimenti da esaminare (non meno di 20) senza l'indicazione di tetti massimi potrebbe determinare inconvenienti di disomogeneità tra i vari Consigli giudiziari e nel momento in cui si affrontano in concreto le tipologie dei provvedimenti

adottati in certi mestieri dove prevalgono o l'aspetto quantitativo su quello qualitativo, anche con carattere di serialità dei provvedimenti, oppure profili gestionali ed organizzativi sul lavoro giudiziario col rischio di rendere la valutazione stereotipata e generalizzata per 20 provvedimenti ed ottenere così una campionatura poco significativa.

Lo stesso rischio, seppur evidentemente in una diversa prospettiva, può verificarsi laddove la campionatura sia all'opposto eccessivamente frammentata, evidenziando una tipologia acquisita ricca di diversi, troppi provvedimenti; sono situazioni riscontrabili o in caso di esercizio di funzioni promiscue oppure allorquando un magistrato abbia svolto nel periodo oggetto di valutazione diverse funzioni che dovranno essere tutte valutate.

Da qui la previsione di un tetto massimo di provvedimenti acquisibili per ovviare agli anzidetti inconvenienti.

Le categorie provvedimentali indicate per l'acquisizione a campione possono essere molto generali e, pertanto, all'interno di esse è utile selezionare alcuni sottotipi con lo scopo vuoi di escludere tipologie provvedimentali di scarsa utilità vuoi di focalizzare meglio la campionatura su provvedimenti di effettiva significatività.

Tale selezione può, allora, determinare in alcuni casi l'esclusione assoluta di alcuni provvedimenti, mentre in altri ne consente un'acquisizione determinata o contingentata.

Escluse dall'acquisizione a campione sono le sentenze di patteggiamento e predibattimentali, che implicano motivazioni scarse o rivolte al mero accertamento di una sopravvenuta causa estintiva del reato o del processo.

In ogni caso l'esclusione del tipo provvedimentale dall'acquisizione a campione non ne preclude la produzione spontanea da parte del magistrato in valutazione.

6)- L'art.6 della circolare, oltre ad individuare le varie funzioni magistratuali per i due grandi settori del civile e del penale agli esclusivi fini che qui interessano, dedica alcune disposizioni specifiche all'esercizio delle funzioni promiscue (svolte o in entrambi gli anzidetti settori o nell'ambito di uno solo di essi in una o più delle funzioni individuate), per le quali si distinguono quelle tipicamente promiscue dei magistrati minorili dalle altre eventualmente promiscue.

Riguardo a queste ultime si distinguono ancora due diverse situazioni, che possono anche cumularsi all'interno del periodo di valutazione:

A) l'esercizio di funzioni solo promiscue da parte del magistrato, espletate contemporaneamente (nei tribunali non ripartiti in sezioni, in quelli minorili, in appello sempre per la materia minorile e per i magistrati distrettuali): **c.d. promiscuità sincronica**.

B) l'esercizio di funzioni promiscue per mutamento di funzioni da parte del magistrato nel periodo in valutazione; la diversità di questa situazione rispetto alla precedente sta nel fatto che la promiscuità

delle funzioni non è contestuale, ma in prospettiva temporale, ripartendosi in vari momenti del periodo in valutazione: **c.d. promiscuità diacronica**.

Riguardo alla promiscuità diacronica sono state poi evidenziate tre possibilità:

B-1) il mutamento di funzioni avviene senza cambiamento dell'ufficio di appartenenza (si passa dalle funzioni di GIP a quelle dibattimentali penali);

B-2) il mutamento di funzioni avviene con cambiamento dell'ufficio di appartenenza all'interno dello stesso distretto (si passa dalle funzioni di GIP del Tribunale di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di Viterbo);

B-3) il mutamento di funzioni avviene con cambiamento dell'ufficio e del distretto di appartenenza (si passa dalle funzioni di GIP del Tribunale di Latina a quelle dibattimentali penali del Tribunale di Grosseto).

Il successivo art.13 disciplina l'acquisizione a campione dei provvedimenti nel caso di espletamento di funzioni promiscue come appena individuate.

Prima dell'illustrazione di tale disciplina va premesso che il caso di promiscuità diacronica sub B-3) potrebbe trovare già una soluzione interna al sistema, come oggi delineato, attraverso i pareri parziali, previsti dalla circolare n. 1275/85 al Capo IV ed arricchito su questo punto, nel luglio dello scorso anno, con l'ulteriore previsione della stesura di una relazione sull'attività dei magistrati da parte del dirigente dell'ufficio o della sezione, che venga trasferito, affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per le progressioni in carriera.

Inoltre, presupposto per operare l'acquisizione a campione dei provvedimenti dei magistrati con funzioni promiscue, è la preventiva valutazione della percentuale del lavoro svolto dal magistrato per le varie funzioni.

Nei casi di promiscuità diacronica sub B-2) e B-3), per le quali è intervenuto un mutamento di distretto, la valutazione non può che spettare al Consiglio giudiziario, che pure potrà avvalersi delle informazioni che riterrà di richiedere agli uffici giudiziari.. Per le altre ipotesi di promiscuità sincronica e diacronica sub B-1, in cui il mutamento è avvenuto nell'ambito dell'ufficio, invece, la valutazione, per ovvi motivi di economicità procedimentale è rimessa al dirigente dell'ufficio.

Una volta acquisito questo dato, occorre distinguere a seconda che le funzioni promiscue, sia sincroniche che diacroniche, comprendano l'esercizio di due o più funzioni diverse.

Nel primo caso si prevede che possa essere effettuata la campionatura sulla sola funzione prevalente, secondo le modalità per questa stabilita, a meno che l'altra non superi la percentuale di un terzo, ritenendosi così di individuare un punto di equilibrio tra completezza della campionatura, efficacia della valutazione e problematicità del prelievo dei provvedimenti; senza dimenticare che la parte di lavoro sottratta alla campionatura potrà sempre essere valutata attraverso altre fonti di conoscenza, tra cui la produzione spontanea del magistrato (ad es., se per promiscuità sincronica o

diacronica il magistrato ha svolto per il 70% funzioni di giudice ordinario di primo grado e per il 30% di giudice del dibattimento penale, la campionatura avverrà esclusivamente sulla funzione civile secondo le modalità per essa previste).

Nel caso in cui la funzione subvalente superi il terzo (ad es. funzioni civili 60%, funzioni giudicanti penali 40%) la campionatura dev'essere completa e riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da acquisire non dovranno essere tutti quelli contemplati per ogni singola funzione come esercitata in via esclusiva, ma riguarderanno soltanto il provvedimento ritenuto più significativo per ciascuna funzione (in linea di massima sarà la sentenza per il settore giudicante, mentre per il settore requirente saranno le richieste), secondo l'individuazione operata agli artt.7 e ss. della circolare (continuando nell'esempio, si opererà la campionatura per la percentuale anzidetta pari a 12 sentenze civili e 8 sentenze penali); anche in questo modo si ritiene di operare un giusto punto di equilibrio tra le varie esigenze della campionatura, non trascurando soprattutto l'ottica di semplificazione.

Nel caso in cui l'esercizio promiscuo riguardi più di due funzioni si fissa la soglia per non prendere in considerazione l'esercizio di alcune funzioni allorché una o più di esse non superi il 20% della complessiva attività svolta; quindi, una volta eliminata questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto più sopra già indicato nell'ipotesi di esercizio di due sole funzioni.

Ad es., l'individuazione della percentuale potrà portare ad indicare 60% giudice civile ordinario di primo grado, 20% giudice dell'esecuzione civile e 20% giudice penale del dibattimento; ebbene, in questo caso si opererà la campionatura esclusivamente sulla funzione di giudice civile secondo la dosimetria per questa funzione individuata.

Ma, se la percentuale del lavoro svolto quale giudice civile di primo grado scende al 50% e quella del dibattimento penale sale al 30%, si deve operare la campionatura su entrambe queste funzioni (eliminando solo quella dell'esecuzione civile), secondo una percentuale che fa salire esclusivamente i provvedimenti della funzione prevalente in misura pari a quella della funzione non presa in considerazione; nell'esempio ora fatto la funzione di giudice civile, essendo comunque la più significativa, raggiungerà il 70% dell'acquisizione dei provvedimenti con la modalità già più sopra indicata, pari a 14 sentenze, mentre per il penale saranno acquisite 6 sentenze.

Altra ipotesi può essere quella per cui ogni funzione superi il 20% e, pertanto, devono tutte essere prese in considerazione; continuando nell'esempio 40% giudice civile, 30% giudice dell'esecuzione civile e 30% giudice dibattimentale penale, in tal caso la campionatura avverrà per ogni funzione secondo le percentuali indicate e le tipologie provvedimentali più significative: 8 sentenze civili, 6 sentenze penali, 3 sentenze in materia di esecuzione e 3 ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. (nel caso del giudice dell'esecuzione civile questi ultimi due provvedimenti sono entrambi di pari significatività).

La distinzione così effettuata con alcune esemplificazioni è riproponibile, anche nel caso di promiscuità diacronica, operando il calcolo della percentuale del lavoro svolto tra le diverse funzioni esercitate in periodi diversi; in tal caso la valutazione della percentuale di lavoro svolto per ogni funzione è operata con riferimento al periodo di tempo per il quale è stata esercitata la funzione rispetto all'intero periodo oggetto di valutazione.

Pertanto, si considera se le funzioni sono due o più; nella prima ipotesi si opera, come già indicato per la promiscuità sincronica, con eventuale abbattimento della funzione che non superi la percentuale di un terzo.

Se resta una sola funzione, su di essa si opererà la campionatura, se le funzioni restano due la campionatura avverrà su di esse riguardo esclusivamente al tipo di provvedimento più significativo; ad es., 60% giudice del dibattimento penale e 40% P.M. presso il Tribunale, corrisponderà a 12 sentenze penali, 4 richieste di archiviazione e 4 richieste di misure cautelari personali (nel caso del P.M. questi ultimi due provvedimenti sono entrambi di pari significatività); se per l'attività di giudice, nell'ambito dell'esempio testè fatto, il magistrato avrà esercitato funzioni promiscue, la campionatura di queste funzioni dovrà essere esercitata su quella prevalente, che, nel caso fosse nel settore civile quale giudice ordinario di primo grado, riguarderà 12 sentenze civili e gli anzidetti provvedimenti quale P.M..

Nell'ipotesi in cui le funzioni da prendere in considerazione siano più di due, si opererà anche in questo caso l'abbattimento di quella che non superi il 20% e poi si determineranno le varie acquisizioni per le percentuali delle diverse funzioni come già più sopra individuate, non mancando di sottolineare che l'esercizio di più di due funzioni nel caso di promiscuità diacronica appare ipotesi meno frequente, perché riguarda il mutamento di funzioni nell'ambito dello stesso ufficio o di diversi uffici dello stesso distretto, mentre nell'ipotesi di mutamento di distretto occorre sempre considerare la forte probabilità che vi sia il parere parziale.

Le indicazioni fornite sono perfettamente adattabili anche alla figura del magistrato distrettuale, precisando che per quello requirente non vi sono particolari problemi, perché le diverse funzioni (P.M. ordinario, minorile o presso la Corte d'Appello) si collocano comunque nel ceppo ben individuato delle funzioni requirenti, ma lo stesso dicasi per il magistrato distrettuale giudicante, per il quale si individuerà la o le funzioni prevalenti nell'ambito del periodo di valutazione secondo le modalità indicate (percentuali, limiti, etc.) e si opererà di conseguenza la campionatura.

Naturalmente in genere nei casi di promiscuità delle funzioni, come in altri già esaminati, potrà verificarsi che il sorteggio degli anni e dei bimestri, effettuato all'inizio della consiliatura, non consenta le acquisizioni delle tipologie provvedimentali come sopra individuate; in tale ipotesi occorrerà procedere allo slittamento automatico e progressivo del campionamento al primo bimestre utile per poterlo realizzare, come previsto all'art.2.

Quanto alle tipologie individuate per le singole funzioni si rimanda alla descrizione operata agli artt.7 e ss., nei quali sono indicati prima la dosimetria in percentuale e poi in numeri.

2. Circolare sull'acquisizione dei provvedimenti a campione e allegata tavola riassuntiva.

1

I criteri nella raccolta dei provvedimenti a campione.

All'atto del suo insediamento e comunque non oltre il mese successivo il Consiglio giudiziario procede all'individuazione dei criteri automatici per il prelevamento a campione dei provvedimenti dei magistrati in valutazione ai sensi della circolare n.1275/85, salvo che per la nomina a magistrato di Tribunale, attraverso l'effettuazione del sorteggio degli anni e dei quattro bimestri, posti nel quinquennio antecedente a quello del sorteggio stesso; dopo un anno il sorteggio va ripetuto con le stesse modalità, ricomprendendo nel quinquennio anche l'anno appena decorso.

Ogni Consiglio giudiziario provvederà a regolamentare preventivamente ed oggettivamente il prelievo a campione dei provvedimenti in modo tale da ripartirlo in parti il più possibile eguali in ciascuno dei bimestri sorteggiati e da rendere agevole l'individuazione dei tipi di provvedimento tra quelli emessi nel bimestre dal magistrato in valutazione.

L'individuazione dell'epoca del provvedimento in relazione ai periodi sorteggiati per l'acquisizione a campione è quella della pubblicazione mediante deposito in cancelleria o segreteria dell'originale del provvedimento stesso.

2

I criteri nella raccolta dei provvedimenti a campione in casi specifici.

Per la nomina a magistrato di tribunale i quattro bimestri dovranno riguardare esclusivamente l'anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali oggetto di valutazione ai sensi dell'art.1 comma II L.2-4-1979 n.97; in tali casi è, pertanto, preferibile svolgere un sorteggio volta per volta in funzione del singolo magistrato da valutare.

Nel caso in cui il magistrato sottoposto a valutazione non abbia svolto l'ordinaria attività giurisdizionale nei periodi sorteggiati (per aspettativa, congedo o per essere stato impegnato in via esclusiva in processi di lunga durata o in altri casi analoghi) l'acquisizione a campione riguarderà il primo bimestre utile, una volta cessata la causa impeditiva, individuato attraverso lo slittamento automatico dei periodi di campionamento risultanti dal sorteggio; se anche in tal caso risulta difficoltosa o impossibile l'individuazione del periodo utile per il campionamento, si

provvederà con un sorteggio *ad hoc* tra gli anni ed i bimestri che consentano il prelievo a campione.

3

I criteri nella raccolta dei provvedimenti a campione nei pareri parziali.

I pareri parziali di cui al capo IV della circolare n.1275/85 sono redatti previa acquisizione a campione dei provvedimenti, che verrà realizzata, se il sorteggio preventivo non comprende in tutto o in parte il periodo oggetto del parere parziale, con le stesse modalità previste nel comma II dell'articolo precedente, attraverso lo slittamento automatico del periodo di campionamento risultante dal sorteggio o in subordine con un sorteggio *ad hoc*.

Non si dà luogo all'acquisizione a campione dei provvedimenti nei pareri parziali, che devono comunque essere redatti, allorché riguardino un magistrato che abbia ottenuto la qualifica di magistrato di Tribunale da meno di cinque anni; restano salvi gli ulteriori limiti previsti dal capo IV n.3) della circolare n.1275/85.

Nel caso in cui il magistrato abbia già ottenuto un parere parziale nel periodo oggetto di valutazione ai fini di una progressione in carriera si dà luogo all'acquisizione a campione dei provvedimenti solo in presenza di un periodo minimo di ulteriore valutazione pari ad almeno due anni e con le modalità previste dal comma II dell'articolo precedente, se il sorteggio preventivo non comprende in tutto o in parte il periodo oggetto del parere parziale.

Si dà sempre luogo all'acquisizione dei provvedimenti a campione nel caso in cui il parere parziale sia stato redatto, senza acquisizione di provvedimenti a campione.

4

I tipi e la percentuale dei provvedimenti da acquisire a campione.

I tipi di provvedimento da acquisire a campione sono per le funzioni giudicanti, ove possibile, le sentenze, le ordinanze e i decreti, mentre per le funzioni requirenti le impugnazioni e le richieste come specificate agli artt.7 e 12.

Tutti questi tipi di provvedimento verranno indicati per ogni singola funzione magistratuale in percentuale rispetto al numero minimo dei provvedimenti da acquisire, come indicato dalla circolare n.1275/85 al capo III, lett.B), n.10.

Il Consiglio giudiziario potrà prevedere, con apposita disciplina di autoregolamentazione, un numero maggiore di provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello indicato nell'anzidetta disposizione, comunque non superiore a 40.

Qualora nell'ambito degli anni e dei bimestri sorteggiati non fossero reperiti i tipi di provvedimento secondo la percentuale rispetto al numero minimo dei provvedimenti da acquisire a campione, si opererà lo slittamento automatico del periodo di campionamento sino al raggiungimento del tipo di provvedimento individuato.

Qualora anche in tal caso non siano reperiti provvedimenti tra quelli indicati, il Consiglio Giudiziario potrà modificare le percentuali previste nei paragrafi 7 e ss.

Il Consiglio Giudiziario potrà, inoltre, in considerazione della particolare natura dell'attività giudiziaria svolta nel distretto, risultante da specifiche previsioni tabellari che possano influire sulle modalità di prelievo, modificare le percentuali dei provvedimenti previsti nei paragrafi 7 e ss. dando specifica motivazione della scelta adottata all'atto dell'individuazione dei criteri automatici prevista nel paragrafo 1.

5

I sottotipi dei provvedimenti da acquisire a campione.

All'interno dei tipi di provvedimento possono essere utilmente individuati per le varie funzioni magistratuali dei sottotipi al fine di rendere l'acquisizione a campione più pregnante; il sottotipo è soggetto allo stesso sistema di ricerca del tipo in caso di mancato reperimento nel periodo di campionamento.

Sono esclusi dall'acquisizione a campione i sottotipi di provvedimento costituiti dalle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e da quelle predibattimentali.

I tipi e sottotipi di provvedimenti esclusi dall'acquisizione a campione dei provvedimenti, anche solo per qualcuna delle funzioni magistratuali individuate, possono sempre essere oggetto di produzione spontanea da parte del magistrato sottoposto a valutazione.

6

Le funzioni magistratuali esercitate nel settore penale e civile. Le funzioni promiscue.

Per il settore penale sono individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il Pubblico ministero presso il Tribunale;**
- il Pubblico ministero presso la Corte d'Appello;**
- il Giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare;**
- il Giudice penale del dibattimento;**
- il Giudice del Tribunale del riesame;**

- il **Magistrato di sorveglianza**;
- il **Giudice d'appello**.

Per il settore civile sono individuate le seguenti funzioni magistratuali:

- il **Giudice ordinario di primo grado**;
- il **Giudice del lavoro di primo grado**;
- il **Giudice della sezione famiglia**;
- il **Giudice tutelare**;
- il **Giudice delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali**;
- il **Giudice dell'esecuzione civile**;
- il **Giudice ordinario d'appello**;
- il **Giudice del lavoro d'appello**.

Il Pubblico ministero ed il Giudice del Tribunale per i minorenni, quali funzioni tipicamente promiscue, richiedono l'individuazione di tipi e sottotipi di provvedimenti sia del settore penale che civile.

Funzioni promiscue sono anche quelle dei magistrati che esercitano o hanno esercitato la giurisdizione in entrambi i settori civili e penali o, nell'ambito di questi, in una o più delle funzioni individuate.

Le ipotesi di promiscuità funzionale, che possono anche cumularsi all'interno del periodo di valutazione, sono di due tipi: quella in cui il magistrato in valutazione esercita contemporaneamente le diverse funzioni magistratuali e l'altra per cui la promiscuità delle funzioni non è contestuale ed il magistrato cambia settore o funzione nel corso del periodo di valutazione per tramutamento interno o esterno.

Riguardo a questo secondo tipo di promiscuità si evidenziano tre possibilità:

- A) il mutamento di funzioni senza cambiamento dell'ufficio di appartenenza;**
- B) il mutamento di funzioni con cambiamento dell'ufficio di appartenenza all'interno dello stesso distretto;**
- C) il mutamento di funzioni con cambiamento dell'ufficio e del distretto di appartenenza.**

7

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per il Pubblico ministero presso il Tribunale e la Corte d'Appello.

Per il Pubblico ministero presso il Tribunale la percentuale dei tipi di provvedimento da acquisire a campione è del 20% per le impugnazioni, del 25% per le richieste di archiviazione e del 35% di richieste di misure cautelari personali, reali o di misure di prevenzione, mentre il

restante 20% va riservato alle richieste di rinvio a giudizio o ai decreti di citazione a giudizio pertanto, 4 impugnazioni, 5 richieste di archiviazione, 7 richieste di misure cautelari personali, reali e di prevenzione 4 richieste di rinvio a giudizio o decreti di citazione a giudizio.

Per il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello alle impugnazioni va riservato l'80% dei provvedimenti da acquisire a campione, a sua volta suddiviso (sottotipi) in 35% di impugnazioni avverso sentenze di Tribunale, 35% di ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di Sorveglianza e 10% di impugnazioni avverso sentenze dei giudici di pace; il restante 20% riguarderà, alternativamente o cumulativamente, i provvedimenti in materia di estradizione, di commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione, di revisione o in materia civile; pertanto, 16 impugnazioni, di cui 7 avverso sentenze di Tribunale, 7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della Corte di Appello o del Tribunale di Sorveglianza, 2 impugnazioni avverso sentenze dei giudici di pace e 4 provvedimenti – alternativamente o cumulativamente – in materia di estradizione, di commissioni rogatorie internazionali, di esecuzione, di revisione o in materia civile.

8

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

Per le funzioni di giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, esercitate indistintamente, la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 40% per le sentenze, di cui una con motivazione contestuale ed almeno 5 a seguito di giudizio abbreviato, 40% per le ordinanze, di cui 6 in materia di misure cautelari ed almeno una in materia di esecuzione, e 2 ordinanze in materia di archiviazione, di cui almeno una che definisca con l'archiviazione l'opposizione della persona offesa, ed, infine, il restante 20% è riservato ai decreti, due di archiviazione e due in materia di intercettazioni; pertanto, 8 sentenze, 8 ordinanze e 4 decreti, con i sottotipi più sopra individuati.

Qualora il magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di giudice dell'udienza preliminare la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 70% di sentenze e del 30% di ordinanze e pertanto 14 sentenze, di cui una con motivazione contestuale ed almeno 9 a seguito di giudizio abbreviato (sottotipi), e 6 ordinanze, tutte in materia di libertà personale, di cui almeno 2 sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale (incidenti di esecuzione).

Qualora il magistrato in valutazione eserciti esclusivamente le funzioni di giudice delle indagini preliminari la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è, per le ordinanze, pari al

75%, di cui due terzi in materia cautelare, e almeno una in tema di sequestri, ed il restante terzo in materia di archiviazione, di cui almeno tre che definiscano con l'archiviazione l'opposizione della persona offesa, mentre il 25% sarà riservato ai decreti, di cui almeno due per ciascun tipo: archiviazioni ed intercettazioni; pertanto, saranno acquisite 15 ordinanze, di cui 10 in materia cautelare personale ed almeno 1 in materia di sequestri (sottotipi), e le altre 5 in materia di archiviazione con il sottotipo sopra indicato, e 5 decreti, di cui almeno due ciascuno di archiviazione ed in materia di intercettazioni.

9

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per le altre funzioni giudicanti penali.

Per il giudice penale del dibattimento la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 70% per le sentenze, di cui tre con motivazione contestuale e una relativa a procedimento di appello su sentenze del Giudice di pace, e per la restante percentuale di ordinanze, di cui il 15% in materia di libertà personale e l'ulteriore 15% per quelle emesse quale giudice dell'esecuzione sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale; pertanto, 14 sentenze, con i sottotipi sopra individuati, 3 ordinanze in materia di libertà personale e 3 ordinanze quale giudice dell'esecuzione.

Per il giudice d'appello penale la percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione sono identici a quelli del giudice di primo grado, ma senza l'individuazione dei sottotipi operata per le sentenze.

Per il giudice che esercita esclusivamente le funzioni presso il Tribunale del riesame distrettuale l'acquisizione dei provvedimenti a campione è di 20 ordinanze, di cui almeno tre di esse concernenti la materia dei sequestri.

Nel caso in cui la funzione del giudice del riesame è esercitata unitamente a quella dibattimentale la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è per le sentenze pari al 60%, di cui due con motivazione contestuale ed una relativa a procedimento di appello su sentenze del Giudice di pace, per le ordinanze in tema di libertà personale il 25%, di cui almeno 3 in sede di riesame o di appello, ed il restante 15% quale giudice dell'esecuzione sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale; pertanto, 12 sentenze, 5 ordinanze in tema di libertà personale, con i sottotipi indicati, e 3 ordinanze quale giudice dell'esecuzione.

Per il giudice che esercita esclusivamente le funzioni presso la sezione del Tribunale che tratta le misure di prevenzione l'acquisizione dei provvedimenti a campione è di 8 decreti di applicazione delle misure reali, sia sequestri che confische, 8 decreti di applicazione di misure personali ai

sensi della L.31-5-1965 n.575 e 4 decreti di applicazione di misure di prevenzione ai sensi della L.27-12-1956 n.1423.

Per il magistrato di sorveglianza la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 50% per le ordinanze in tema di misure alternative alla detenzione, mentre un 20% ciascuno è assegnato alle ordinanze in tema di liberazione condizionale e ai decreti di concessione di primo permesso premio ed il restante 10% alle ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza; pertanto, 10 ordinanze in materia di misure alternative alla detenzione, 4 ordinanze in materia di liberazione condizionale, 4 decreti di concessione di primo permesso premio e 2 ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza.

10

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per il giudice ordinario civile e del lavoro di primo grado e d'appello.

Per il giudice civile ordinario di primo grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 60% per le sentenze e del 40% per i provvedimenti (ordinanze o decreti) istruttori e sommari, cautelari e non cautelari; pertanto 12 sentenze, 8 ordinanze o decreti istruttori o sommari, cautelari e non cautelari.

Per il giudice del lavoro di primo grado la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è dell'80% per le sentenze, di cui almeno la metà in materia di lavoro, e del 20% per le ordinanze cautelari e d'urgenza e, pertanto, 16 sentenze, di cui almeno 8 in materia di lavoro, e 4 ordinanze cautelari e d'urgenza.

Per il giudice civile ordinario d'appello la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è dell'80% per le sentenze e del 20% per le ordinanze cautelari e d'urgenza e, pertanto, 16 sentenze e 4 ordinanze cautelari e d'urgenza.

Per il giudice del lavoro d'appello l'intero campione, pari a 20 provvedimenti dev'essere costituito da sentenze, di cui almeno la metà in materia di lavoro.

11

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per altre funzioni giudicanti civili.

Per il giudice tutelare occorre distinguere a seconda che tale funzione venga svolta in modo esclusivo o prevalente.

Nel primo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è pari al 50% ciascuno di decreti ex art. 337 c.c. e 405 c.c.; pertanto, il numero dei provvedimenti è di 10 decreti ex art.337 c.c. e 10 decreti ex art.405 c.c.

Nel secondo caso la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è costituita per il 60% da sentenze e per il 20% ciascuno da decreti ex art. 337 e 405 c.c. e, pertanto, 12 sentenze e 4 decreti ciascuno ex art. 337 e 405 c.c.

Per il giudice della sezione famiglia la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è per il 60% di sentenze, con esclusione di quelle in materia di separazione e divorzio consensuali, e per il restante 40% di decreti emessi ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 legge n. 898/1970 e, pertanto, 12 sentenze, con esclusione del sottotipo individuato, ed 8 decreti emessi ai sensi degli artt. 710 c.p.c. e 9 legge n. 898/1970.

Per il giudice delegato ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 50% per le sentenze e del 50% per le ordinanze ed i decreti; pertanto, 10 sentenze e 10 tra ordinanze e decreti del giudice delegato.

Per il giudice dell'esecuzione civile la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è del 40% di sentenze, del 40% di ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma, c.p.c. e per il restante 20% di ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt. 612 e 613 c.p.c; pertanto, 8 sentenze, 8 ordinanze di sospensione ex artt. 624 e 625, 2° comma, c.p.c. e 4 ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt. 612 e 613 c.p.c.

12

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per i magistrati minorili.

Per il Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni la percentuale di provvedimenti da acquisire a campione è pari al 30% per le impugnazioni, ripartite a metà tra il settore penale e quello civile, al 20% ciascuna per le richieste di misure cautelari e di decadenza della potestà parentale, mentre il restante 30% va ripartito in parti uguali tra richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza; pertanto, 6 impugnazioni, divise a metà tra il settore civile e penale, 4 richieste ciascuna di misure cautelari e di decadenza della potestà parentale e 2 richieste ciascuna di proscioglimento per irrilevanza del fatto, di pareri in materia di adozione e di applicazione provvisoria di misure di sicurezza.

Per il giudice del Tribunale per i minorenni si indicano due possibili diverse percentuali di provvedimenti da acquisire a campione a seconda della prevalenza (o anche dell'esclusività)

delle funzioni civili o penali, che potrà essere individuata secondo le modalità dettate per le funzioni promiscue all'articolo seguente.

Se la prevalenza riguarda le funzioni civili la percentuale è del 30% di sentenze ex art. 250, 269 e 284 c.c. nonché in materia di opposizione all'adozione, del 20% di decreti collegiali di adottabilità e del 50% di decreti in materia di affidamento di minori e tutela dei medesimi, anche in via d'urgenza, ex artt. 317 *bis*, 330 e 333 c.c. nonché di decreti ex artt. 252 e 274 c.c.; pertanto, 6 sentenze ex artt. 250, 269 e 284 c.c. nonché in materia di opposizione all'adozione, 4 decreti collegiali di adottabilità e 10 decreti in materia di affidamento di minori e tutela dei medesimi, anche in via d'urgenza, ex artt. 317 *bis*, 330 e 333 c.c. nonché i decreti ex artt. 252 e 274 c.c.

Se la prevalenza riguarda le funzioni penali la percentuale è del 60% di sentenze, con esclusione di quelle predibattimentali, del 20% ciascuna di ordinanze in tema di libertà personale ex artt. 273 e 274 o 299 c.p.p. e quale giudice dell'esecuzione sui temi di cui al libro X, titolo III, capo I del codice di procedura penale; pertanto, 12 sentenze con l'esclusione del sottotipo individuato e 4 ordinanze ciascuna in tema di libertà personale e quale giudice dell'esecuzione.

13

La percentuale ed il numero di provvedimenti da acquisire a campione per i magistrati che esercitano funzioni promiscue.

Nei casi individuati all'art. 6 di esercizio di funzioni promiscue dovrà essere preventivamente valutata la percentuale del lavoro svolto dal magistrato in valutazione per le varie funzioni.

Tale valutazione è affidata al Consiglio giudiziario, che si avvarrà, nei casi di esercizio promiscuo contemporaneo delle diverse funzioni magistratuali e nell'ipotesi di esercizio promiscuo non contestuale di funzioni giurisdizionali diverse, come indicata all'art.7 u.c. sub A), di specifiche informazioni richieste al dirigente dell'ufficio, nel quale il magistrato in valutazione svolge le sue funzioni.

Nei casi in cui il mutamento di funzioni sia conseguenza del cambiamento di ufficio del magistrato in valutazione, con destinazione sia nello stesso che in diverso distretto, tale valutazione è affidata al Consiglio Giudiziario, che si avvarrà, nei casi di esercizio promiscuo contemporaneo delle diverse funzioni magistratuali e nell'ipotesi di esercizio promiscuo non contestuale di funzioni giurisdizionali diverse come indicate all'art. 7 u.c. sub A), di specifiche informazioni richieste al dirigente degli uffici nei quali il magistrato in valutazione ha svolto le sue funzioni. Nel caso in cui la diversità di funzione non sia conseguenza di cambiamento di ufficio, la valutazione è rimessa al dirigente dell'ufficio cui il magistrato è addetto.

Nei casi di esercizio promiscuo non contestuale di funzioni giurisdizionali diverse la valutazione della percentuale di lavoro svolto per ogni funzione è operata con riferimento al periodo di tempo nel quale è stata esercitata la funzione rispetto all'intero periodo oggetto di valutazione.

All'esito di tale valutazione si deve distinguere l'ipotesi in cui l'esercizio promiscuo riguardi due o più funzioni diverse, come individuate all'art.6 per i vari settori.

Nel caso in cui il magistrato in valutazione eserciti o abbia esercitato solo due diverse funzioni il prelievo dei provvedimenti a campione sarà effettuato sulla sola funzione prevalente, secondo le modalità per questa previste, a meno che l'altra non superi la percentuale di un terzo.

In quest'ultima ipotesi la campionatura dev'essere completa e riguardare entrambe le funzioni svolte, ma i provvedimenti da acquisire riguarderanno solo il tipo ritenuto più significativo per ciascuna funzione in ragione della maggiore percentuale assegnatagli, secondo l'individuazione operata agli artt.7 e ss. , e l'acquisizione di provvedimenti a campione tra le diverse funzioni sarà regolata dalla percentuale di lavoro per ciascuna di esse svolto.

Nel caso in cui il magistrato in valutazione eserciti o abbia esercitato più di due funzioni non si prenderanno in considerazione quelle che non superino il 20% dell'attività complessiva svolta; una volta eliminata questa percentuale di lavoro si opererà la campionatura sulla funzione o sulle funzioni ritenute prevalenti secondo quanto già indicato nell'ipotesi di esercizio di due sole funzioni.

Nel caso esse siano più di una la percentuale tra i provvedimenti da acquisire verrà individuata elevando esclusivamente quella dei provvedimenti della funzione prevalente sino a raggiungere il numero dei provvedimenti da acquisire.

Nell'ipotesi in cui ogni funzione superi il 20% dell'attività complessiva svolta e, pertanto, devono tutte essere prese in considerazione, la campionatura avverrà per ogni funzione secondo le percentuali individuate e le tipologie provvedimentali più significative.

Possono sempre essere oggetto di produzione spontanea da parte del magistrato sottoposto a valutazione quei provvedimenti relativi a funzioni escluse dall'acquisizione a campione dei provvedimenti.

NORMA TRANSITORIA

La presente disciplina entrerà in vigore dal 1^o maggio 2005 e sarà applicata nei confronti dei magistrati che avranno maturato il termine per la progressione in carriera o il titolo per l'ottenimento del parere parziale dopo tale data.

ALLEGATO

Tavola riassuntiva della percentuale e del numero dei provvedimenti da acquisire a campione per le varie funzioni, come previsti dalla circolare.

L'esemplificazione è calibrata sul numero minimo di provvedimenti da acquisire a campione, pari a 20, stabilito dal Capo III, lett.B) n.10 della circolare n.1275/85.

La previsione anche in percentuale del quantitativo di provvedimenti da acquisire a campione consente l'utilizzo di quella sola relativa tabella nei casi in cui i Consigli giudiziari riterranno di adottare un diverso numero di provvedimenti da acquisire a campione rispetto a quello previsto nella circolare n.1275/85.

Con riguardo alle tavole per i magistrati che esercitano funzioni promiscue i casi considerati, ad eccezione dei magistrati minorili, costituiscono delle esemplificazioni corrispondenti a quelle che si rinvengono nella relazione accompagnatoria della circolare, essendo svariate le ipotesi di esercizio promiscuo di funzioni, per le quali si dovrà ricorrere ai principi fissati con la normativa prevista nella circolare stessa.

Funzioni del magistrato penale

Funzione	Percentuale di provvedimenti	Numero di provvedimenti
Pubblico ministero presso il Tribunale	1) impugnazioni 20%	- 4 impugnazioni
	2) richieste di archiviazione 25%	- 5 richieste di archiviazione
	3) richieste di misure cautelari personali, reali e di misure di prevenzione 35%	- 7 richieste di misure cautelari personali, reali e di misure di prevenzione;
	4) richieste di rinvio a giudizio o decreti di citazione a giudizio 20%	- 4 richieste di rinvio a giudizio o decreti di citazione a giudizio

Pubblico ministero presso la Corte d'appello	1) impugnazioni 80% di cui: a) impugnazioni sentenze tribunale 35% b) ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della corte d'appello o del tribunale di sorveglianza 35% c) impugnazioni sentenze dei giudici di pace 10% 2) provvedimenti in materia di estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione, revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente 20%	- 14 impugnazioni di cui: a) 7 impugnazioni sentenze tribunale b) 7 ricorsi per cassazione avverso sentenze o ordinanze della corte d'appello o del tribunale di sorveglianza c) 2 impugnazioni sentenze giudici di pace - 4 pareri in materia di estradizione, commissioni rogatorie internazionali, esecuzione, revisione o in materia civile, alternativamente o cumulativamente
GIP/GUP	1) sentenze 40% 2) ordinanze 40% 3) decreti 20%	- 8 sentenze, di cui almeno una con motivazione contestuale e 5 a seguito di abbreviato - 8 ordinanze, di cui 6 in materia di misure cautelari, con almeno una in materia di esecuzione, e 2 di archiviazione, di cui almeno una su opposizione della persona offesa - 4 decreti, di cui 2 d'intercettazione e 2 di archiviazione
GIP	1) ordinanze 75%, di cui due terzi in materia cautelare ed il restante terzo di archiviazione 2) decreti 25%	- 15 ordinanze, di cui 10 in materia cautelare ed almeno 1 in tema di sequestri e 5 in materia di archiviazione, di cui almeno 3 su opposizione della persona offesa - 5 decreti, di cui almeno 2 ciascuno di archiviazione e di intercettazioni
GUP	1) sentenze 70% 2) ordinanze 30%	- 14 sentenze, di cui almeno 1 con motivazione contestuale e 9 a seguito di abbreviato - 6 ordinanze, tutte in materia di libertà personale, di cui almeno 2 incidenti di esecuzione

Giudice penale del dibattimento	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 70% 2) ordinanze 30%, di cui metà in materia di libertà personale e l'altra metà quale giudice dell'esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - 14 sentenze, di cui almeno 3 con motivazione contestuale e 1 relativa a procedimento d'appello su sentenze del giudice di pace - 6 ordinanze, di cui 3 in materia di libertà personale ed altre 3 per incidenti di esecuzione
Giudice penale del dibattimento e del tribunale del riesame distrettuale	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 60% 2) ordinanze 40%, di cui 25% in materia di libertà personale e 15% quale giudice dell'esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze, di cui almeno 2 con motivazione contestuale e 1 relativa a procedimento d'appello su sentenze del giudice di pace - 5 ordinanze in materia di libertà personale, di cui almeno 3 in sede di riesame o di appello - 3 incidenti di esecuzione
Giudice del tribunale del riesame distrettuale		<ul style="list-style-type: none"> - 20 ordinanze di cui almeno 3 in materia di sequestri
Giudice della sezione del tribunale delle misure di prevenzione		<ul style="list-style-type: none"> - 8 decreti di applicazione di misure reali (sequestri e confische) - 8 decreti di applicazione di misure personali ai sensi della L.575/65 - 6 decreti di applicazione di misure personali ai sensi della L.1423/56
Magistrato di sorveglianza	<ol style="list-style-type: none"> 1) ordinanze in tema di misure alternative alla detenzione 50% 2) ordinanze in tema di liberazione condizionale 20% 3) decreti di concessione primo permesso premio 20% 4) ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 ordinanze in tema di misure alternative alla detenzione - 4 ordinanze in tema di liberazione condizionale - 4 decreti di concessione primo permesso premio - 2 ordinanze in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza
Giudice d'appello penale	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 70% 2) ordinanze 30%, di cui metà in materia di libertà personale e l'altra metà quale giudice dell'esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - 14 sentenze - 6 ordinanze, di cui 3 in materia di libertà personale ed altre 3 incidenti di esecuzione

Funzioni del magistrato civile

Funzione	Percentuale di provvedimenti	Numero di provvedimenti
Giudice ordinario di primo grado	1) sentenze 60% 2) ordinanze o decreti istruttori e sommari cautelari e non 40%	-12 sentenze - 8 ordinanze o decreti istruttori e sommari cautelari e non
Giudice del lavoro di primo grado	1) sentenze 80% 2) ordinanze cautelari e d'urgenza 20%	- 16 sentenze, di cui almeno 8 in materia di lavoro - 4 ordinanze cautelari e d'urgenza
Giudice ordinario d'appello	1) sentenze 80% 2) ordinanze cautelari e d'urgenza 20%	- 16 sentenze - 4 ordinanze cautelari e d'urgenza
Giudice del lavoro d'appello		- 20 sentenze, di cui almeno 10 in materia di lavoro
Giudice tutelare in via esclusiva	1) decreti ex art.337 c.c. 50% 2) decreti ex art.405 c.c. 50%	- 10 decreti ex art.337 c.c. - 10 decreti ex art.405 c.c.
Giudice tutelare in via prevalente	1) sentenze 60% 3) decreti ex art.337 c.c. 20% 2) decreti ex art.405 c.c. 20%	- 12 sentenze - 4 decreti ex art.337 c.c. - 4 decreti ex art.405 c.c.
Giudice della sezione famiglia	1) sentenze 60% 2) decreti ex artt.710 c.p.c. e 9 L.898/70	- 12 sentenze con esclusione di quelle di separazione e divorzio consensuali - 8 decreti ex artt. 710 c.p.c. e 9 L.898/70
Giudice delegato ai fallimenti ed alle altre procedure concorsuali	1) sentenze 50% 2) ordinanze e decreti 50%	- 10 sentenze - 10 ordinanze e decreti
Giudice dell'esecuzione civile	1) sentenze 40% 2) ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 40% 3) ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c. 40%	- 8 sentenze - 4 ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. - 4 ordinanze determinative degli obblighi di fare ex artt.612 e 613 c.p.c.

Magistrato che esercita funzioni promiscue

Funzione	Percentuale di provvedimenti	Numero di provvedimenti
----------	------------------------------	-------------------------

<p>Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) impugnazioni 30% 2) richieste di misure cautelari personali 20% 3) richieste di decadenza della potestà parentale 20% 4) richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto 10% 5) richieste di pareri in materia di adozione 10% 6) richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza 10% 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 impugnazioni, divise a metà tra il settore civile e penale - 4 richieste di misure cautelari personali - 4 richieste di decadenza della potestà parentale - 2 richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto - 2 richieste di pareri in materia di adozione - 2 richieste di applicazione provvisoria di misure di sicurezza
<p>Giudice del Tribunale per i minorenni con prevalenti o esclusive funzioni civili</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) decreti in materia di affidamento e tutela dei minori anche in via d'urgenza ex artt. 317 <i>bis</i>, 330, 333 nonché 252 e 274 c.c. 50% 2) sentenze in materia di opposizione all'adozione e ex artt.250, 269 e 284 c.c. 30% 3) decreti collegiali di adottabilità 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 decreti in materia di affidamento e tutela dei minori anche in via d'urgenza ex artt. 317 <i>bis</i>, 330, 333 nonché 252 e 274 c.c. - 6 sentenze in materia di opposizione all'adozione e ex artt.250, 269 e 284 c.c. - 4 decreti collegiali di adottabilità
<p>Giudice del Tribunale per i minorenni con prevalenti o esclusive funzioni penali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze 60% 2) ordinanze 40%, di cui metà in materia di libertà personale e l'altra metà quale giudice dell'esecuzione 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze - 8 ordinanze, di cui 4 in materia di libertà personale ed altre 4 incidenti di esecuzione
<p>Giudice con esercizio promiscuo contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi esemplificativa: 60% funzioni di giudice civile ordinario e 40% funzioni di giudice del dibattimento penale)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze civili 60% 2) sentenze penali 40% 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze civili - 8 sentenze penali
<p>Magistrato con esercizio promiscuo contemporaneo o non contestuale di due funzioni (ipotesi esemplificativa: 60% funzioni di giudice del dibattimento penale e 40% P.M. presso il tribunale)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze penali 60% 2) richieste di archiviazione 20% 3) richieste di misure cautelari personali 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze penali - 4 richieste di archiviazione - 4 richieste di misure cautelari personali

<p>Magistrato con esercizio promiscuo contemporaneo o non contestuale di due funzioni [ipotesi esemplificativa: 60% funzioni di giudice che esercita funzioni promiscue contemporaneamente (con unica funzione prevalente da considerare nel settore civile) e 40% P.M. presso il tribunale]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze civili 60% 2) richieste di archiviazione 20% 3) richieste di misure cautelari personali 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - 12 sentenze civili - 4 richieste di archiviazione - 4 richieste di misure cautelari personali
<p>Giudice con esercizio promiscuo contemporaneo o non contestuale di più di due funzioni (ipotesi esemplificativa: 40% funzioni di giudice civile ordinario, 30% giudice dell'esecuzione civile e 30% funzioni di giudice del dibattimento penale)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) sentenze civili 40% 2) sentenze penali 30% 3) sentenze in materia di esecuzione civile 15% 4) ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c. 15% 	<ul style="list-style-type: none"> - 8 sentenze civili - 6 sentenze penali - 3 sentenze in materia di esecuzione civile - 3 ordinanze di sospensione ex artt.624 e 625, 2° comma c.p.c.